

STATUTO

ABC DOLOMITI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CAVALESE TN VIA PIZZEGODA 18

Numero REA: TN - 209989

Codice fiscale: 02240510228

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-07-2021 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" AL
Rep.n. 5.763/4.604
Notaio Elena Corso

STATUTO SOCIALE
della Cooperativa Sociale
"ABC DOLOMITI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede legale nel comune di Cavalese (TN) la Società cooperativa denominata " ABC DOLOMITI - Società cooperativa sociale".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione.

La Cooperativa, conformemente alla L. 381/91 e alla LR. 24/1988, non ha scopo di lucro;

suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione in forma di impresa di:

- servizi socio-sanitari, culturali ed educativi
- attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, rivolte in particolare, ma non esclusivamente, ai soggetti indicati all'articolo 4 della Legge 381/1991 come meglio specificato al successivo articolo 4.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, si propone di dare, alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, continuità di occupazione lavorativa ai soci lavoratori e, nel contempo, di far conseguire ai propri soci fruitori la fruizione dei servizi erogati. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci lavoratori instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci lavoratori sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

La Cooperativa può aderire ad organismi, enti e società di tipo consortile e/o associativo nei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

Relativamente ai servizi ai sensi dell'art. 1 lett. a) della Legge 381/91 nonché ai sensi dell'articolo 3, comma 2 lettera a) della L.R. 24/1988

- la gestione di servizi di assistenza sociale non residenziale ivi compresa l'assistenza domiciliare integrata e simili;
- la gestione di servizi di assistenza sociale residenziale;
- la gestione di servizi di tipo sanitario ed infermieri-

stico sia a carattere domiciliare che residenziale;

- la gestione di servizi di tipo riabilitativo;
- la gestione di attività di animazione sociale anche con iniziative di carattere culturale, turistico e di gestione del tempo libero;
- la gestione di attività di trasporto di persone svantaggiate mediante noleggio di autovettura da rimessa con conducente;
- la gestione di attività di preparazione e/o consegna a domicilio di cibi, alimenti e bevande;
- la gestione di strutture di accoglienza ed assistenza per persone anziane autosufficienti e non;
- la gestione di strutture sanitarie, di accoglienza ed assistenza per persone affette da patologie di tipo psichico e/o psichiatrico acute e croniche;
- la gestione di centri di riabilitazione e cura;
- la gestione di strutture di recupero di persone affette da disturbi derivanti dall'abuso di alcool, stupefacenti, psicofarmaci e simili;
- la gestione di attività di formazione, anche tramite l'organizzazione convegni e seminari di tipo educativo e culturale sulle tematiche collegate all'oggetto sociale;
- la gestione di asili nido, tagesmutter, scuole materne, scuole speciali collegate a quelle primarie, scuole professionali doposcuola ed attività di supporto scolastico;
- la gestione di servizi e strutture turistiche, ricreative, culturali e sportive;
- la gestione di servizi di lavanderia;
- la gestione di attività di animazione sociale anche con iniziative di carattere culturale, turistico e di gestione del tempo libero;
- l'erogazione ad enti pubblici e privati e/o privati cittadini di servizi socio-assistenziali, socio sanitari, educativi, ricreativi, di animazione, riabilitativi a carattere diurno e residenziale quali ad esempio centri socio educativi, centri diurni riabilitativi e di socializzazione, centri occupazionali, laboratori per i prerequisiti lavorativi, centri socio ricreativi, strutture residenziali, comunità alloggio, alloggi protetti e semi-protetti, appartamenti in autonomia, interventi di pronta accoglienza, servizi di sollievo;
- l'organizzazione e la gestione di percorsi di assistenza scolastica, attività di supporto alla didattica, assistenza diretta ed accompagnamento di studenti con particolare attenzione agli studenti con bisogni educativi speciali (b.e.s.);
- la gestione di progetti promossi da enti pubblici e privati volti ad attività di animazione, che si realizzano con la promozione ed il sostegno di iniziative ludiche, sociali, ricreative, artistiche, sportive e culturali rivol-

te a minori, adulti e anziani che si trovano in stato di bisogno e ai soggetti svantaggiati, rientranti in un progetto che mira al raggiungimento di un maggior benessere della comunità; formazione che avviene tramite la progettazione, la promozione e la gestione di corsi di attività di studio e di ricerca rivolto al mondo giovanile, alle loro famiglie e agli adulti in genere, con particolare attenzione alla situazione locale;

- la promozione di esperienze pre-lavorative attraverso l'organizzazione e lo svolgimento di attività diverse quali stage e tirocini formativi;

- formare professionalmente anche in collaborazione con altri enti (nei settori carpenteria del ferro, falegnameria, idraulico, elettrico ed elettrotecnico, edile, agricolo e zootecnico, ambientale, sartoriale, della ristorazione, artistico ed alberghiero) le fasce più svantaggiate della popolazione (disoccupati, inoccupati, richiedenti asilo, o migranti in genere) per permettere loro un inserimento sociale, e cio' anche attraverso:

- nella gestione delle attività può essere prevista la somministrazione di cibi e bevande ai propri utenti ed operatori, nonché l'attività di trasporto nell'ambito dei servizi gestiti, dalla cooperativa a favore delle persone con disabilità e disagio;

Relativamente ai servizi ai sensi dell'art. 1 lett. b) della Legge 381/91 nonché ai sensi dell'articolo 3, comma 2 lettera b) della L.R. 24/1988

- attività di realizzazione, manutenzione e sistemazione di spazi verdi, aree attrezzate, parchi, giardini, aiuole, scarpate, trincee o rilevati;

- attività di piantumazione e potatura, produzione propria in vivaio e serra di piante e fiori di ogni genere, vendita all'ingrosso o al dettaglio di piante e fiori di ogni genere;

- attività di gestione di servizi connessi alla silvicoltura ed all'utilizzo di aree forestali, ivi compresi lavori di rimboschimento, interventi di forestazione e deforestazione, sistemazione di strade forestali, mulattiere e sentieri;

- attività agricole in generale e di gestione di agriturismo e alpeggi;

- conduzione di aziende agricole e coltivazioni ortofrutticole e florovivaistiche e svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo, inclusa la possibilità di commercializzazione, previa conservazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti ottenuti da questo tipo di attività;

- attività di gestione e custodia di impianti sportivi e parcheggi e autorimesse;

- progettazione, produzione e commercializzazione di pro-

dotti propri e per conto terzi quali, a titolo esemplificativo e non esauriente, articoli tessili, meccanici, cartacei.

- tali attività lavorative possono essere riferite all'ambito industriale, artigianale, commerciale, agricolo e di servizi;

- attività di lavorazione del legno, di costruzione e ristrutturazione edili, di manutenzione immobili;

- attività di archiviazione, di archiviazione e lettura ottica, digitazione ed elaborazione dati, stenotipia elettronica per verbalizzazione simultanea atti, convegni, assemblee, sistemi informativi territoriali, rilievo dati sul territorio e digitalizzazione dati cartografici e del territorio;

- attività di sviluppo software personalizzati, vendita di software e hardware, realizzazione di reti locali, intranet, accessi a internet;

- attività di gestione di centri e servizi di accoglienza e simili, nelle forme o nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale;

- attività di pulizia, sanificazione, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, rifacimento letti, ivi compresa la cessione di materie prime nonché il noleggio di attrezzature inerenti;

- attività di facchinaggio, trasloco, compreso lo sgombero di materiali;

- attività di lavanderia anche industriale, a secco, tintoria nonché di noleggio di biancheria;

- attività di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti, riciclaggio, acquisto e vendita, progettazione, realizzazione e gestione di isole ecologiche e aree attrezzate, spazzamento strade manuale e meccanico, servizi di consulenza alle aziende, ivi compresa l'attività di sensibilizzazione nei confronti della popolazione nonché la definizione di progetti d'intervento;

- erogazione di servizi ecologici, in particolare gestione di discariche inerti e non, isole ecologiche, centri di compostaggio e centri di raccolta e selezione di materiali e rifiuti, compresa la commercializzazione dei rifiuti in proprio o per conto terzi, attività di progettazione, realizzazione e gestione di attività legate al riuso dei materiali;

- attività di custodia, portierato e guardiania;

- attività di call-center, front e back office e attività amministrative di vario genere;

- attività di gestione di strutture di tipo turistico e commerciale, quali alberghi, ristoranti, bar, negozi, laboratori, e simili ivi compresa la gestione di strutture inerenti la ristorazione collettiva quali mense e la fornitura

ra di pasti preparati e dei relativi servizi di catering e banqueting;

- attività di promozione e gestione di corsi di formazione intesi a dare ai partecipanti all'iniziativa o all'attività sociale strumenti idonei al reinserimento sociale e alle qualifiche professionali nonché alla formazione cooperativistica, anche con il contributo dell'u.e., degli enti pubblici e privati e/o singoli, erogando, se necessario, borse di studio e/o borse di lavoro;

- attività di studio e ricerca sulle funzioni delle imprese sociali al fine di sensibilizzazione delle comunità locali;

- attività in generale finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti disabili;

- vendita al minuto di articoli in genere anche di propria produzione piccole lavorazioni e riparazioni sartoriali e di calzolaio;

- erogazione di servizi a privati (imprese e non) ed in particolare ad enti pubblici quali comuni, province, regioni e strutture collegate. la cooperativa potrà partecipare a gare di appalto e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi;

- l'organizzazione e gestione di eventi anche sportivi, oltre ad azioni ed iniziative volte alla promozione, comunicazione, marketing, pubblicizzazione e valorizzazione del territorio, dell'ambiente, dei prodotti ecc. gestione tecnica di impianti e attrezzature funzionali alla realizzazione degli eventi.

- consegna a domicilio per conto di aziende, enti pubblici e privati di corrispondenza, materiali pubblicitario, fatture o posta prioritaria delle medesime indirizzate ai cittadini;

- lettura, misurazione, controllo, verifica, riparazione, sostituzione di apparecchi per la rilevazione dei consumi di acqua, luce, gas presso i cittadini, per conto di aziende pubbliche o privati;

- l'attività di progettazione, co-progettazione e consulenza per la realizzazione con enti pubblici e privati, di percorsi lavorativi finalizzati all'inserimento e al reinserimento lavorativo di persone svantaggiate;

- l'attività di trasporto merci per conto terzi e spedizioni nazionali ed internazionali con mezzi propri e di terzi, deposito e custodia di merci per conto terzi avvalendosi anche della collaborazione di cooperative e consorzi;

- l'attività di vendita, di noleggio a caldo e noleggio a freddo di automezzi e attrezzature e generale.

Può svolgere inoltre attività finalizzate all'impiego del personale assunto nell'ambito di convenzioni, e/o contratti con Enti Pubblici e comunque finanziati dagli Enti Pubblici per finalità di sostegno occupazionale di soggetti

deboli appartenenti a categorie specificatamente nominate dai medesimi Enti committenti e/o finanziatori ovvero tipologie riconducibili e non al concetto di lavoratori socialmente utili.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, tra cui assumere mutui, finanziamenti e prestiti, rilasciare garanzie reali o personali, anche a favore dei soci o di terzi, necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. Nell'interesse delle società partecipate la Cooperativa potrà rilasciare a favore di terzi garanzie reali e/o di firma.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci operatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori che prestano attività di lavoro remunerato. Essi perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi della legge in vigore in materia di socio lavoratore. Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

b) soci volontari che prestano attività di lavoro a titolo di volontariato, nel limite del 50% del numero complessivo dei soci, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà.

Possono essere soci cooperatori anche soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa.

L'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. nel rispetto del limite massimo di legge e del principio di parità del trattamento la durata del periodo di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 100 per cento di quello previsto per i soci ordinari e nel rispetto del limite minimo stabilito dalla legge.

Ai soci speciali appartenenti alla categoria dei soci lavoratori di cui all'art. 5 secondo comma lettera a) può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 22 anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento della quota sociale. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 11.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della categoria di soci cui intende essere iscritto e del possesso dei requisiti necessari;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b) e c) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

1. la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
2. la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
3. la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Diritti ed obblighi del socio)

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
- c) prendere visione del bilancio annuale e presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale;
- d) esaminare il libro soci ed il libro dei verbali delle assemblee e, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge, esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo ove nominato.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:

- a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - il capitale sottoscritto;
 - la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
- b) cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi della cooperativa;
- c) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio - intrasferibilità della quota)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la cooperativa.

Art. 10 (Recesso del socio)

Decorsi due anni dall'ingresso in cooperativa il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi.

Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente all'Organo amministrativo.

Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo amministrativo l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio si risolve di diritto con la stessa data del rapporto sociale.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- b) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 5;
- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che ineriscano il rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- d) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- e) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

Oltre che nei casi di cui sopra, l'esclusione può essere deliberata nei confronti del socio lavoratore che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro o che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giusta causa

o per giustificato motivo soggettivo.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante a far data dalla comunicazione del provvedimento.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, eventualmente rivalutata a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo ad una apposita riserva indisponibile.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei presti-

ti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 17 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.

Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di €. 100 (cento) ciascuna.

Le azioni sono emesse su richiesta del Socio altrimenti la qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.

Art. 18 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla società ed agli altri soci della medesima. La società può acquistare o rimborsare le azioni dei propri soci sovventori nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il valore di rimborso o di acquisto delle azioni non può eccedere il valore nominale delle medesime maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale derivante dalle quote di utili di esercizio a ciò destinate.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in

manca, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

- a) fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;
- b) i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:

- 1 voto fino a 10.000,00 euro (Euro diecimila/00) di azioni sottoscritte;
- 2 voti oltre 10.000,00 euro (Euro diecimila/00) di azioni sottoscritte;
- 3 voti oltre 100.000,00 euro (Euro 100.000/00) di azioni sottoscritte

I soci sovventori persona giuridica nella domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, indicano la persona fisica delegata alla partecipazione all'Assemblea.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fi-

ni dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Patrimonio)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1. dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;

2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nei Fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria indivisibile;

e) dalla eventuale riserva per l'acquisto delle proprie azioni cedute dai soci sovventori;

f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Art. 22 (Ristorno)

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito di quote ovvero di azioni di cui agli artt. 17 e ss. vi sottoscritte e versate.

Il ristorno è ripartito tra i soci lavoratori proporzionalmente alla qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali, in conformità con i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'art. 3.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364

c.c.. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) alla eventuale riserva per l'acquisto delle azioni proprie cedute dai soci sovventori;
- e) a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera f) dell'art. 21.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 24 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) l'organo di controllo;

Art. 25 (Assemblee)

L'assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

E' ammessa la possibilità che le Assemblee ordinarie e straordinarie della Società si svolgano con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il sogget-

to verbalizzante.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggere presso la sede sociale e le unità operative della cooperativa e lettera raccomandata, comunicazione e-mail, via fax o altro mezzo idoneo, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 26 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori
- c) delibera sull'eventuale istanza di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del presente statuto;
- d) procede alla nomina e revoca degli Amministratori;
- e) procede alla nomina dell'organo di controllo;
- f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, all'organo di controllo e al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- g) approva i regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, con le maggioranze previste dall'art. 2521, u.c., del codice civile;
- h) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 22 del presente statuto;
- i) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
- j) delibera sulla responsabilità degli Amministratori;
- k) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 23.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

- le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

L'assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole dei tre quarti dei voti presenti, eccettuato che per la nomina dei liquidatori per la quale è sufficiente la maggioranza relativa.

Art. 28 (Elezione cariche sociali)

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 29 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti del capitale sottoscritto.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo ammini-

strativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. Le delibere di ogni assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 31 (Consiglio di amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, eletti dall'Assemblea a maggioranza relativa di voti che ne determina anche il numero.

Nella sua prima riunione il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti un Presidente ed un Vicepresidente.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili consecutivamente per un massimo di cinque mandati.

Salvo quanto previsto dall'art. 2390 del codice civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo dell'Organo amministrativo della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Art. 32 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto. A norma dell'art. 2365 comma secondo del codice civile è attribuita al Consiglio di amministrazione la competenza all'adeguamento dello statuto a disposizioni normative.

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di or-

dinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'organo di controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno e coordinare i lavori.

Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da al meno un terzo degli Amministratori.

Ogni amministratore che si trovi in una situazione di conflitto di interessi con la Società, per conto proprio o di terzi, deve darne notizia al Consiglio di Amministrazione nonché all'organo di controllo, se nominato; deve inoltre astenersi dal compiere gli atti relativi in nome e per conto della società, nonché dal partecipare alle relative deliberazioni.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal presidente con modalità, anche informatiche, che consentano la prova dell'avvenuta ricezione almeno tre giorni prima della data dell'adunanza.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente ed il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale nonché la successiva trascrizione nel libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione.

Art. 34 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal 1° comma dell'art. 2386 del codice civile, purché la

maggioranza sia sempre costituita da soci cooperatori e comunque amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il Consiglio di Amministrazione è tenuto comunque a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 35 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori ai quali sono affidati compiti specifici.

Art. 36 (Rappresentanza)

Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti.

Art. 37 (Organo di controllo)

Qualora se ne ravvisi la necessità o diventi obbligatorio ai sensi di legge, l'assemblea provvederà a nominare un organo di controllo.

Per la nomina, composizione e funzioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 2477 del Codice Civile.

L'organo di controllo è monocratico, resta in carica per tre esercizi, scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della sua carica ed è rieleggibile.

Art. 38 (Revisione legale dei conti)

La revisione legale dei conti viene esercitata secondo le previsioni della Legge Regionale 9 luglio 2008, n. 5 e delle altre norme tempo per tempo applicabili.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 39 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 40 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovvento-

ri, eventualmente rivalutati

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci, eventualmente rivalutate a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 41 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

1. E' vietata la distribuzione di dividendi sotto qualsiasi forma.
2. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.
3. Con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale eventualmente rivalutato a norma dell'art. 23, comma 4, lett. c), deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 43 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

In Cavalese, **25 giugno 2021**

F.to: Tomasini Kettj

F.to: Elena Corso (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme all'originale formato su
supporto cartaceo conservato nei miei atti, rilasciata ai sensi
dell'art.68 ter I comma della Legge Notarile, che si trasmette ad
uso Registro Imprese.
Consta di n. 30 (trenta) facciate.